

Cuneo, lì 19 marzo 2021

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 20/2021

LA DOCUMENTAZIONE PER “RISPARMIARE” CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 (ANNO 2020)

In vista della scadenza per la presentazione della **dichiarazione dei redditi**, di seguito è indicata la documentazione indispensabile per attestare gli oneri che danno diritto alle detrazioni e deduzioni di imposta.

DEDUZIONE DI IMPOSTA

- **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori** (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);
- **contributi previdenziali non obbligatori** (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- contributi per gli **addetti ai servizi domestici e all'assistenza** personale o familiare (es. colf, baby-sitter e “badanti”);
- contributi per la **previdenza complementare** (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico;
- spese mediche generiche e di **assistenza specifica sostenute da portatori di handicap** riconosciuti ai sensi dell'art. 4 Legge 104/92;

- spese per l'acquisto di **medicinali sostenute da portatori di handicap** (fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, documentazione rilasciata dalla farmacia estera);
- erogazioni liberali a favore della **Chiesa cattolica** e delle altre confessioni religiose riconosciute;
- assegni periodici corrisposti al **coniuge separato o divorziato** (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a **rendite vitalizie** in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- contributi ad **organizzazioni non governative** (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- erogazioni liberali a favore **associazioni di promozione sociale**, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
- spese sostenute dai genitori adottivi di **minori stranieri** per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

DETRAZIONE DEL 19%



A partire dal 01.01.2020 **la detrazione del 19% prevista per gli oneri è riconosciuta solo a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi di pagamento tracciabile** (ad esempio carta di debito/di credito/prepagata). Tale obbligo non è previsto in caso di acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.

Documentazione relativa ai principali oneri che danno diritto alla detrazione:

- **spese mediche** (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche, acquisto/affitto di protesi sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa, certificati medici);
- per **cure termali** e prestazioni rese da **dietisti e chiropratici**, per **mesoterapia e ozonoterapia**, oltre al documento attestante la spesa occorre la prescrizione medica;

- spese per **l'acquisto di medicinali** (*fatture o scontrini fiscali "parlanti" contenenti la stampa del codice fiscale del destinatario*); nel caso di "**dispositivi medici**" è indispensabile la **denominazione** del prodotto e reperire la documentazione attestante la marcatura CE;
- nel caso di **spese sanitarie sostenute all'estero**, occorre che la documentazione rilasciata dalla farmacia estera riporti i medesimi dati richiesti per le spese sostenute in Italia ad eccezione del codice fiscale che si potrà integrare manualmente;
- spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da **patologie che danno diritto all'esenzione** dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("*ticket*");
- spese mediche chirurgiche e specialistiche e spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento e l'adattamento di veicoli sostenute da **portatori di handicap**; spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di *handicap* e di cani-guida per **soggetti non vedenti**; spese di interpretariato per **soggetti sordomuti**;
- **spese veterinarie** aumento della detrazione a €500,00 (franchigia di €129,11);
- interessi passivi e altri oneri pagati su **prestiti o mutui agrari**;
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai **mutui** ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad **abitazione principale**, compresa la relativa documentazione (*contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.*);
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di **beni culturali o ambientali vincolati**;
- provvigioni pagate ad **intermediari immobiliari** per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
- premi versati per **polizze vita o infortuni**, derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000; premi versati per assicurazioni sul **rischio morte**, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
- premi per **polizze assicurative contro le calamità naturali** per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018;
- spese per la **pratica sportiva dilettantistica** dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute per la frequenza di **asili nido** da parte di figli fino a tre anni di età;



- **tasse universitarie** pagate nel 2020; sono altresì detraibili i contributi per accedere ai test d'ingresso per le facoltà universitarie che li richiedono e le spese per sostenere l'iscrizione al dottorato di ricerca;
- spese sostenute per la **frequenza di scuole dell'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria di secondo grado**, per un importo annuo massimo di € 800 per alunno/studente;
- spese per l'acquisto di strumenti e sussidi in caso di studenti con **disturbo di apprendimento (DSA)**;
- spese per il riscatto della laurea anche di familiari a carico;
- spese sostenute per l'**acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, anche nell'interesse dei soggetti a carico, nella misura del 19% per una spesa non superiore a €250;
- spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
- **spese funebri** sostenute **anche per persone non legate da vincolo di parentela**;
- **erogazioni liberali** a favore di **attività culturali ed artistiche**, di istituti scolastici, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di **enti dello spettacolo** e di fondazioni operanti nel **settore musicale**, ad associazioni di promozione sociale, a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari avvenuti anche all'estero;
- contributi associativi alle **società di mutuo soccorso**;
- spese per **canoni di leasing** di immobile da adibire ad **abitazione principale**: l'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020 e consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente ai canoni e relativi oneri accessori entro determinati limiti e condizioni.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26% E 30%



Documentazione relativa alle **erogazioni liberali** a favore di **ONLUS** ed erogazioni liberali a favore di **partiti e movimenti politici**.

Documentazione relativa a erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **finalizzate a finanziare**

gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20% BONUS VACANZE



Documentazione relativa alla fruizione del Bonus Vacanze dall'1.7.2020 al 31.12.2020. La detrazione può essere usufruita solo dal componente del nucleo familiare a cui è stata intestata la fattura, il documento commerciale o lo scontrino relativo al servizio turistico.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%

Documentazione relativa a interventi di **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione "Bonus verde" va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo nel **limite massimo di €5.000**. Occorre effettuare il pagamento della spesa mediante sistemi tracciabili.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% (ex 36%)

Documentazione relativa agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**: i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fatture e bonifici di pagamento (bonifici specifici per ristrutturazione edilizia con indicazione del C.F. del beneficiario), autorizzazione amministrativa attestante la tipologia di lavoro o dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio certificante la quota pagata nell'anno 2020 dal condomino per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio. Tali benefici potranno essere detratti in quote costanti in 10 anni.

Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro.

È possibile beneficiare dell'agevolazione anche in relazione **all'acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato** a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata **entro 18 mesi** dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Nel caso di acquisto di box o posto auto, per beneficiare della detrazione IRPEF 50% occorre che il bene rispetti determinati requisiti: che sia nuovo, che il venditore sia l'impresa costruttrice o una cooperativa e che vi sia rapporto di pertinenzialità tra il box e l'abitazione.

Sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli **interventi in zone sismiche** (Comuni in zone 1, 2 e 3).

A decorrere dal 2018, sussiste l'obbligo dell'**invio telematico all'ENEA di un'apposita comunicazione** inerente gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Attenzione: se l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito all'acquirente dell'unità immobiliare. Per mantenere il diritto alla detrazione occorre farne specifica menzione nell'atto di compravendita.

BONUS MOBILI

Il c.d. "**bonus mobili**" prevede una **detrazione del 50%**, fino ad un limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Occorre effettuare il pagamento della spesa mediante sistemi tracciabili (non assegni o contanti).

Per le spese sostenute nel 2020 la detrazione è prevista solo se le **spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sono state sostenute nel **periodo compreso tra 1.1.2019 e 31.12.2020**.

In caso di acquisto di grandi elettrodomestici è necessario inviare apposita **comunicazione all'ENEA**.

Con la Circ. 3/E del 2.3.16 viene precisato che anche la **sostituzione della caldaia**, configurabile come intervento di manutenzione straordinaria e, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, consente l'accesso al bonus arredi.

BONUS FACCIATE

Documentazione relativa al "bonus facciate" introdotto dal 1.1.2020, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

È necessario che il pagamento delle spese sia effettuato mediante bonifico bancario o postale "speciale". La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 65% (ex 55%) – 50%

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla **detrazione d'imposta del 65%**: copia della **pratica inviata** telematicamente **all'ENEA** contenente l'asseverazione, l'attestazione di certificazione energetica e la scheda informativa sugli interventi realizzati, fatture di acquisto, bonifici di pagamento (bonifici specifici per risparmio energetico con indicazione del C.F. del beneficiario) ed eventuali certificazioni.

Dal 2018 per una serie di interventi (infissi, schermature solari e alcuni impianti di climatizzazione invernale) la **detrazione è riconosciuta nella misura del 50%** (anziché 65%).

Inoltre **nuove tipologie di interventi** possono usufruire dell'agevolazione (acquisto e posa in opera di micro-generatori, sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi).

Non è più ammessa la detrazione della spesa per la sostituzione con caldaie a condensazione di **classe inferiore alla A**.

Tale agevolazione, entro determinati limiti, dovrà essere ripartita in 10 quote costanti annuali.

SUPERBONUS 110%

Documentazione relativa a specifici interventi di **riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico**, qualora le spese siano sostenute a partire **dall'1.7.2020**.

Ricordiamo che la detrazione spetta per gli interventi:

- **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

La detrazione del 110% si applica **anche** a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (ad esempio, l'installazione di infissi, pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, ed **a condizione** che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

DETRAZIONE FORFETTARIA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE

- copia contratto d'affitto registrato relativo **all'abitazione principale** stipulato ai sensi della **Legge n. 431/98** oppure stipulato ai sensi della normativa relativa ai contratti convenzionali;
- copia contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 da **giovani** di età **tra i 20 ed i 30 anni**;
- copia contratto d'affitto registrato per il canone pagato dai **lavoratori dipendenti** che hanno **trasferito la residenza per motivi di lavoro**.

Occorre tener presente che, *in base alla normativa fiscale attualmente vigente*, per alcune tipologie di spese deducibili o detraibili sono previsti dei **limiti massimi agevolabili o delle franchigie**.

*Si ricorda inoltre che sulle **fatture relative a visite mediche** di importo superiore ad Euro 77,47 occorre che sia stata apposta la **marca da bollo** NON successiva alla data del documento di spesa.*